

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

RETE ITALIANA DELL3 ALLIEV3 DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI UNIVERSITARI – APS



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Costituzione

È costituita l'associazione del Terzo settore "Rete Italiana dell3 Alliev3 delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari – APS" (di seguito indicata come Associazione). È un'associazione di promozione sociale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, di cui fanno parte, previa richiesta di adesione, l3 Alliev3 delle Scuole e Istituti di Studi Superiori Universitari italiani che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 1 (di seguito indicati come Scuole).

Art.2 – Sede

La sede dell'Associazione è stabilita presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento in Piazza Martiri della libertà 33, Pisa, 56127.

Art.3 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, si prefigge i seguenti scopi di carattere culturale:

- costruire ponti fra l3 Alliev3 delle diverse Scuole;
- condividere e scambiare informazioni sulla vita e le attività delle Scuole;
- formare una comunità di studio mirata a creare sinergie tra l3 Alliev3
- incentivare la mobilità dell3 Alliev3 tra le Scuole;
- promuovere eventi formativi, culturali e sportivi comuni;
- incrementare la visibilità delle Scuole;
- promuovere il merito a partire dalle scuole secondarie di secondo grado;
- tutelare e coordinare la formazione universitaria di eccellenza in Italia;
- promuovere il valore dell'internazionalizzazione all'interno dell'Università italiana;
- valorizzare l'interdisciplinarietà e l'apertura dell3 Alliev3 dell'Associazione verso la collettività e l'interesse per le problematiche contemporanee;
- contribuire alla formazione dell3 Alliev3 delle Scuole

Art.4 – Attività

Ai fini del raggiungimento degli scopi indicati all'art.3, l'Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale: formazione universitaria; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, volte alla promozione e diffusione della cultura della formazione universitaria.

In tali ambiti, l'Associazione potrà, in via esemplificativa:

- organizzare conferenze, incontri, seminari, scambi culturali, attività di orientamento universitario e in generale eventi formativi, culturali, sportivi, anche d'interesse professionale, in armonia con le finalità statutarie;
- partecipare ad eventi culturali organizzati da altre persone fisiche e giuridiche;

- fornire sostegno, anche materiale, a progetti formativi all'interno delle scuole secondarie di secondo grado o delle Università;
- raccogliere risorse mediante donazioni della singola Società o di altri enti in favore dell'Associazione;
- istituire premi e benemeritenze in favore degli Allievi all'esito di gare e selezioni di carattere culturale o sportivo al fine di conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Associazione;
- acquisire, locare, cedere beni immobili e mobili quando ciò sia strumentale allo svolgimento delle attività del presente articolo e in generale al perseguimento degli scopi di cui all'art.3;
- istituire, all'interno del patrimonio, fondi destinati a specifiche attività coerenti con gli scopi sociali;
- instaurare una rete di contatti con persone, associazioni, enti pubblici e privati operanti nei campi della Ricerca, dell'Impresa e della Cultura e aventi obiettivi comuni;
- gestire i dati personali della Società ed ex-Società mediante apposite piattaforme elettroniche e divulgare i dati previo consenso dell'interessato e, in ogni caso, nel rispetto della normativa italiana ed europea in vigore;
- promuovere rapporti con gli Alumni delle Scuole;
- svolgere ogni attività necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di enti del terzo settore e segnatamente di associazioni di promozione sociale.

Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività degli volontari associati. Alla volontà si applica quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore. L'Associazione può avvalersi di lavoratori, entro i limiti stabiliti dalla legge.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, entro i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. La competenza ad individuare tali attività spetta alla Giunta esecutiva, che dà atto della natura di tali attività nel bilancio.

Art.5 – Ambito di attività

L'Associazione può svolgere le proprie attività in Italia e all'estero.

Essa può aderire e affiliarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, oltreché collaborare con movimenti, associazioni ed enti pubblici o privati per il raggiungimento delle proprie finalità, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale. Le modalità di affiliazione e collaborazione sono discusse e approvate dall'Assemblea degli Rappresentanti di cui all'art.17 del presente Statuto.

Art.6 – Accesso agli atti

L'atto costitutivo, il presente statuto, i regolamenti, i verbali delle Assemblee e i bilanci annuali sono resi disponibili alla consultazione da parte di tutti i Soci. Gli altri documenti, compreso il libro della Società, sono consultabili previa richiesta motivata alla Giunta esecutiva.

Art.7 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione e interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio della maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea degli Rappresentanti o, in mancanza di accordo, di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; qualora questo non sia possibile, sarà scelto dalla maggioranza semplice dei componenti l'Assemblea degli Rappresentanti.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art.8 – Soci ordinari

Hanno titolo ad essere Soci tutti coloro che siano in possesso dello *status* di Allievo di corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico (di seguito denominati "Allievi") delle Scuole e Istituti di Studi Superiori Universitari italiani che l'Assemblea dei Rappresentanti ha ritenuto soddisfare i requisiti di cui all'Allegato 1 e che si siano formalmente iscritti all'Associazione.

La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui al precedente comma (perdita dello *status* di Allievo e/o recesso) comporta la perdita dello *status* di Socio ordinario dell'Associazione, con effetto automatico a partire dal primo gennaio dell'anno solare successivo.

È dovere inderogabile dei Rappresentanti aggiornare opportunamente il libro dei soci, che può essere redatto in forma telematica.

L'esclusione dall'Associazione è deliberata, ove sussistano gravi motivi, a maggioranza assoluta dei presenti in seno all'Assemblea dei Rappresentanti. Essa produce effetto immediato.

Art.9 – Ammissione e recesso dei Soci ordinari

Per diventare Socio ordinario, l'Allievo delle Scuole aderisce alla presente Associazione mediante domanda espressa in forma scritta ovvero telematica con cui dichiara di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto.

L'aderente è libero di prestare o negare il consenso al trattamento dei propri dati per il perseguimento delle finalità statutarie, conformemente alla normativa italiana ed europea in vigore.

L'acquisto della qualità di Socio ordinario si realizza automaticamente al ricevimento della dichiarazione di cui al primo comma da parte di uno dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti.

I Soci ordinari possono recedere in ogni momento con dichiarazione scritta recettizia rivolta ad uno dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti senza obbligo di fornire motivazione. La comunicazione della volontà di recedere produce effetto nel momento in cui è ricevuta da un Rappresentante.

Art.10 – Diritti e obblighi dei Soci ordinari

I Soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare e votare nelle sedute dell'Assemblea dei Soci;
- ricoprire il ruolo di Rappresentanti della propria Scuola;
- partecipare a tutte le attività ed eventi promossi dall'Associazione.

I Soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti assembleari, nonché i principi civili, sociali e legali su cui si fonda il sistema italiano delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari. In caso di comportamento difforme tale da recare pregiudizio al perseguimento delle finalità statutarie o al patrimonio sociale, l'Assemblea dei Rappresentanti interviene applicando a maggioranza assoluta le sanzioni del richiamo, diffida e sospensione parziale o totale dagli ambiti di attività dell'Associazione. Nei casi ritenuti di maggiore gravità, l'Assemblea può deliberare l'esclusione dall'Associazione, applicando l'articolo 7.

I diritti e gli obblighi dei Soci ordinari, compresi i diritti di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, vengono acquisiti al momento dell'iscrizione.

Art.11 – Soci onorari

Su proposta di almeno un Rappresentante, l'Assemblea dei Rappresentanti nomina all'unanimità dei presenti "Soci onorari" persone fisiche che abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento delle

finalità del presente Statuto, ovvero che si siano distinte per straordinari meriti in campo letterario, scientifico, economico, artistico e sociale.

Le Società onorarie conservano la loro qualifica a vita, sono esentate dal pagamento di eventuali quote associative, non possono ricoprire alcuna carica elettiva all'interno dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari.

Art.12 – Fonti

La vita e le attività dell'Associazione sono regolate dal presente Statuto e da ogni altro regolamento adottato a maggioranza assoluta con delibera assembleare. Per tutto quanto non disposto nelle fonti indicate, si rinvia al Titolo V Capo II, articoli 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore e alla legislazione in materia di associazioni di promozione sociale, nonché al Titolo I, Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice Civile e alla legislazione in tema di associazioni non riconosciute.

TITOLO III IL PATRIMONIO

Art.13 – Patrimonio

L'Associazione utilizza il proprio patrimonio per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio è costituito da:

- contributi all'uso concessi dalle Scuole;
- eventuali contributi concessi dalle Società;
- qualsiasi erogazione, liberalità, finanziamento, contributo corrisposto da soggetti pubblici e privati in sostegno dell'Associazione o di sue singole iniziative;
- ricavi di attività commerciali a carattere marginale;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con i caratteri e le finalità dell'Associazione.

Le elargizioni in denaro, le donazioni, i lasciti e ogni genere di contributo sono accettati dall'Assemblea dei Rappresentanti che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e su proposta delle Società o Rappresentanti.

Ove richiesto dal soggetto erogante, l'Assemblea dei Rappresentanti redige una relazione sull'utilizzazione di specifici fondi.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.14 – Attività delle Società

Tutti i ruoli all'interno dell'Associazione sono ricoperti gratuitamente.

L'Assemblea dei Rappresentanti può approvare il rimborso delle spese sostenute dalle Società per attività legate all'Associazione e regolarmente documentate.

Art.15 – Gestione finanziaria

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno la Coordinatore nazionale di cui all'art.18, coadiuvata dalla Tesoriera di cui all'art.19, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo nelle forme dell'art. 13 del Codice del Terzo settore e li invia alle Rappresentanti per posta elettronica.

Per potere essere consultati da ogni Socia, i bilanci devono essere resi disponibili entro i 15 giorni antecedenti la prima seduta ordinaria dell'Assemblea dell3 Rappresentanti successiva alla presentazione dei bilanci stessi. L'Assemblea dell3 Rappresentanti approva entrambi i bilanci ogni anno entro e non oltre il mese di giugno.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art.16 – Organi della Rete

Gli organi della Rete sono:

- l'Assemblea dell3 Socia;
- l'Assemblea dell3 Rappresentanti, di seguito denominata "Assemblea";
- la Coordinatore nazionale, di seguito denominata "Coordinatore";
- la Giunta esecutiva, di seguito denominata "Giunta";
- la Presidenza dell'Associazione, di seguito denominata "Presidenza".

Art.17 – Assemblea dell3 Socia

Sono membri dell'Assemblea dell3 Socia tutt3 la Socia dell'Associazione. L'Assemblea dell3 Socia si riunisce in forma separata per ciascuna Scuola, con la denominazione di "Assemblea di Scuola", considerando che l'Associazione rientra nei casi di cui all'art. 24, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Ogni Assemblea di Scuola si dota di un proprio regolamento ed assicura all3 Rappresentanti dell3 Allievi della relativa Scuola un ruolo di coordinamento delle sue attività. Il regolamento dell'Assemblea di Scuola può altresì permettere che le sue sedute avvengano contestualmente alle sedute dell'Assemblea dell3 Allievi della Scuola stessa, se le circostanze concrete lo rendono preferibile.

Le Assemblee di Scuola, in quanto articolazioni dell'Assemblea dell3 Socia, hanno le seguenti competenze:

- eleggono a scrutinio segreto due Rappresentanti, Allievi della relativa Scuola, con mandato biennale, quali componenti dell'Assemblea di cui all'art.17. Ogni Assemblea di Scuola decide in autonomia sulle procedure di elezione;
- forniscono pareri ogniqualvolta richiesto dall'Assemblea dell3 Rappresentanti;
- assistono la Rappresentanti nell'elaborazione dell'agenda dell'Associazione.

Art.18 – Assemblea dell3 Rappresentanti

Sono membri dell'Assemblea due Rappresentanti dell3 Allievi per ogni Scuola che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 1. Tali Rappresentanti sono individuati dall3 Socia ordinari facenti parte della Scuola di provenienza, ai sensi dell'art.16.

L'Assemblea, considerando che l'Associazione rientra nei casi di cui all'art. 25, comma 2 del Codice del Terzo settore, ha le seguenti competenze:

- determina le linee d'azione dell'Associazione e approva il piano annuale delle attività;
- promuove iniziative volte a concretizzare le finalità dell'Associazione;
- ha il compito di stabilire all'unanimità quali istituzioni soddisfino i requisiti di cui all'allegato 1 in modo tale che la rispettivi Allievi possano iscriversi all'Associazione. Ha altresì il compito di vigilare sul fatto che le istituzioni già ritenute idonee continuino a soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1; nel caso ciò non succedesse può, all'unanimità, rimuovere l'idoneità ad un'istituzione la cui Rappresentanti non hanno diritto di voto per la suddetta votazione. In questo caso tutt3 la Allievi di tale istituzione facenti parte dell'Associazione perdono in automatico lo status di Socia ordinari;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo redatto dalla Coordinatore e approva – ove richiesto dalla legge – il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- delibera sulle modifiche statutarie, sull'adozione di regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione;
- elegge ed eventualmente sfiducia la Coordinatore.

Ogni Rappresentante ha diritto a un voto. Nel caso non possa essere presente fisicamente a una seduta dell'Assemblea, può partecipare e votare in maniera telematica, oppure ha diritto a nominare una sua sostituto o a delegare il proprio voto a una altra Rappresentante. Le deleghe devono essere comunicate alla Coordinatore in tempo utile e devono essere da questa presentate all'inizio dell'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare soggetti che non ne sono membri, ma senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, in via ordinaria, dalla Coordinatore. La convocazione deve essere resa nota per posta elettronica in tempo utile, completa di ora, data, sede ed ordine del giorno della seduta.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti o della Coordinatore. Può tenersi anche in modalità telematica. Nei casi di estrema necessità e urgenza in cui non sia possibile riunire l'Assemblea in tempo utile, le opportune decisioni sono adottate dalla Giunta esecutiva.

L'ordine del giorno è integrabile entro tre giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea su richiesta di almeno una delle Rappresentanti.

L'Assemblea è presieduta dalle Rappresentanti che detengono la Presidenza. La Segretaria ne redige il verbale, che viene inviato per posta elettronica a tutte le componenti l'Assemblea ed approvato mediante procedura telematica. Il verbale s'intende approvato se non vi sono opposizioni o proposte di modifiche entro quindici giorni dalla data dell'invio.

Il verbale così approvato viene successivamente inviato per posta elettronica a tutte le Soci.

L'Assemblea si intende regolarmente costituita ove siano presenti, personalmente o telematicamente, almeno due terzi delle aventi diritto. Delibera a maggioranza semplice delle presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto della Coordinatore.

Art.19 – Coordinatore nazionale

Tra i membri dell'Assemblea, previa elezione da parte di quest'ultima, viene individuata una Coordinatore con mandato annuale. Questa può essere sfiduciata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi.

La Coordinatore:

- ha la rappresentanza legale pro tempore dell'Associazione ed il potere di firma;
- convoca l'Assemblea delle Rappresentanti ai sensi dell'art.17;
- presiede la Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 20;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- conserva gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministra il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo le linee guida dettate dall'Assemblea;
- assicura la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conferisce alle Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previo consenso della Giunta esecutiva;
- ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

La Coordinatore assegna la carica di Coordinatore nazionale vicaria a una delle membri dell'Assemblea, previa approvazione della stessa. La Coordinatore vicaria sostituisce la Coordinatore nel caso in cui quest'ultima non possa partecipare a un'Assemblea né fisicamente né telematicamente, e la assiste sistematicamente nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui anche la Coordinatore vicaria fosse assente all'Assemblea, la Coordinatore delega in tempo utile i propri compiti a una altra membro della stessa.

Art.20 – Segretario e Tesoriero

Su proposta della Coordinatore, l'Assemblea assegna annualmente la carica di Segretario dell'Associazione a una delle membri dell'Assemblea stessa, mediante votazione a scrutinio segreto.

La Segretario svolge attività di supporto alla Coordinatore nei seguenti ambiti:

- gestire la documentazione dell'Associazione, sia cartacea che digitalizzata;
- gestire le Assemblee e assicurarne il corretto svolgimento;
- curare la stesura del verbale delle Assemblee.

Nel caso in cui la Segretario non possa partecipare a un'Assemblea, quest'ultima designa una sostituto.

La Coordinatore nazionale assegna annualmente la carica di Tesoriero ad una delle membri dell'Assemblea, previa approvazione della stessa.

La Tesoriero coadiuva la Coordinatore nella stesura del bilancio e nell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

Art.21 – Giunta esecutiva

La Giunta è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Essa è costituita dalla Coordinatore nazionale, che la presiede, dalla Coordinatore vicaria, dalla Segretario e dalla Tesoriero.

Salvo diversa indicazione da parte dell'Assemblea, la Giunta dà esecuzione alle delibere della stessa.

Art.22 - Presidenza dell'Associazione

La Presidenza spetta alle due Rappresentanti della Scuola definita secondo la turnazione istituita dall'Allegato 2 al presente Statuto. La durata della Presidenza è semestrale, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. La Presidenza:

- garantisce il buon operato dell'Assemblea ed è responsabile del corretto ed armonico svolgimento delle sue funzioni dinanzi alle Soci;
- ha il compito di organizzare, durante il suo mandato, almeno una seduta dell'Assemblea. Tale Assemblea deve essere organizzata in modo da garantire una partecipazione fisica delle propri membri che sia la più alta possibile.
- assicura, con l'aiuto della Coordinatore, il corretto svolgimento delle sedute dell'Assemblea.

Art.23 – Organo di controllo

Un organo di controllo composto da tre membri viene costituito quando per un esercizio annuale siano superati due dei seguenti limiti:

- A. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- B. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- C. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le componenti dell'organo di controllo, vengono nominate a maggioranza assoluta dall'Assemblea con mandato di durata annuale, e vengono individuate fra le iscritte ai registri o agli albi professionali delle seguenti categorie:

- revisori legali;
- professori universitari di area giuridica o economica;
- avvocati;
- dottori commercialisti;
- ragionieri e periti commerciali;
- consulenti del lavoro.

L'organo di controllo cessa dalle sue funzioni qualora i limiti di cui al primo paragrafo non vengano superati per due esercizi annuali consecutivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3. Esercita altresì ogni altra funzione che gli è attribuita dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO V

SCIoglimento, MODIFICHE STATUTARIE E NORME FINALI

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto unanime dell3 aventi diritto. Il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi e, in ogni caso, ad altri enti del Terzo settore le cui finalità siano coerenti con gli scopi del presente Statuto.

Art. 25 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dell3 aventi diritto.

Art. 26 – Norme finali

Nel caso in cui venga meno il requisito del numero di Soci3 di cui all'art. 24, comma 5 e 25, comma 2 del Codice del Terzo settore, le competenze dell'Assemblea di cui all'art. 25, comma 1 del Codice medesimo sono attribuite all'Assemblea dell3 Soci3 di cui all'art. 17 del presente Statuto. In tal caso, l'Assemblea dell3 Soci3 si riunisce in forma unitaria.

ALLEGATO 1

La Rete riunisce 13 Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori accomunati dalle seguenti caratteristiche:

- rigorosa selezione per l'ammissione attraverso prove strutturate;
- severi criteri di permanenza basati unicamente sul merito;
- collegialità come valore aggiunto della formazione universitaria;
- assenza di oneri economici aggiuntivi per lo studente;
- didattica interna e formazione integrativa di alto livello;
- promozione e diffusione della cultura sul territorio;
- aver almeno cinque anni di vita e aver compiuto un ciclo completo di formazione.

Le Istituzioni inoltre devono aver espresso, tramite gli organi competenti, la volontà di aderire alle finalità e agli scopi dell'Associazione.

ALLEGATO 2

È stabilita la seguente turnazione della Presidenza dell'Associazione:

1. Scuola Superiore di Catania;
2. Scuola di Studi Superiori Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa;
3. Scuola Superiore Universitaria di Toppo Wasserman di Udine
4. Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare di Lecce;
5. Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino;
6. Scuola Normale Superiore di Pisa;
7. Collegio Superiore di Bologna;
8. Scuola Universitaria Superiore Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia;
9. Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova;
10. Collegio Internazionale Ca' Foscari di Venezia;
11. Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" di Macerata;
12. Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza di Roma.

Al momento del riconoscimento di una nuova Scuola quale soddisfacente i requisiti di cui all'Allegato 1 ai sensi dell'art.17, l'Assemblea dell3 Rappresentanti provvederà ad integrare la presente turnazione